Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

19 settembre 2016

professioni, banche e servizi all'ultimo «sì»

Dopo un anno e mezzo dal varo il Ddl concorrenza arriva profondamente modificato ai voti finali

A voler essere benevoli, il ritardo che il disegno di legge concorrenza ha accumulato - licenziato dal Consiglio dei ministri a febbraio dell'anno scorso, approvato a ottobre dalla Camera e ora in procinto di affrontare il dibattito nell'Aula del Senato con la prospettiva di ritornare a Montecitorio - potrebbe essere imputato alla sua "inesperienza". Si tratta, infatti, della prima volta che un Governo - da quando la legge 99 del 2009 ha previsto, con l'articolo 47, che si debba presentare ogni anno un Ddl per favorire la competitività - ha tenuto fede a tale impegno.

Non che finora non ci siano state misure sulle liberalizzazioni, ma questa è stata la prima volta che si sono seguite le regole dettate sette anni fa e sono stati tradotti in norme i suggerimenti dell'Antitrust per introdurre più concorrenza nel Paese. Infatti, il Ddl attualmente all'esame del Parlamento, collegato alla manovra per il 2015, discende dalle indicazioni inviate dall'Autorità a Camere e Governo nel luglio 2014. Indicazioni che, peraltro, Palazzo Chigi ha recepito solo in parte.

In realtà, l'anno e mezzo fin qui trascorso a discutere - a dispetto delle previsioni del Governo, che confidava nell'approvazione definitiva entro giugno scorso - si spiega con le continue pressioni a cui ciascuna norma è sottoposta, con un serrato lavoro di "togli e aggiungi" frutto anche del lavoro delle lobby.

Ed è soprattutto per questo che il testo licenziato a inizio agosto dalla commissione Industria del Senato e inviato all'assemblea di Palazzo Madama - che a sua volta dovrà districarsi, a partire dai prossimi giorni, tra almeno 700 emendamenti - si presenta molto diverso da quello approvato nel febbraio 2015 dal Consiglio dei ministri. Lo si apprezza già a prima vista: il numero degli articoli è più che raddoppiato, passando dai 32 della partenza agli attuali 74.

La crescita del testo non è necessariamente indice di un corrispondente aumento del livello di concorrenza. Ci sono, infatti, norme che sono state espunte - per esempio, la possibilità di costituire una Srl senza dover passare per il notaio, ma più semplicemente sottoscrivendo una scrittura privata -, altre che sono state limate, come quelle sulle assicurazioni, altre ancora che avrebbero dovuto esserci e in partenza si è, invece, deciso di soprassedere per non scatenare il malcontento degli interessati. È il caso, per esempio, dei trasporti - settore che ha particolarmente bisogno di liberalizzazioni - e delle nuove opportunità offerte dalle app come Uber. I taxisti avevano minacciato di scendere sul piede di guerra e, dunque, non se ne è fatto nulla. Ora, però, si è trovata la soluzione della delega: dopo il passaggio in commissione al Senato, il tema entra nel Ddl concorrenza, ma solo come impegno al Governo ad affrontarlo attraverso i decreti delegati. Liberalizzazioni che, dunque, arriveranno. Forse.

Il procedere al ralenty del disegno di legge - che rischia di non uscire dal Parlamento prima della fine dell'anno, considerato che la "navetta" ora dovrà tener conto della legge di Bilancio, che partirà a Montecitorio e terrà, a turno, le Camere inchiodate su quel testo - si scontra con gli effetti che le misure di competitività possono produrre. Non c'è occasione in cui ciò non venga ricordato. Lo ha fatto il Governo, quando ha approvato il Ddl e con l'occasione ha rammentato quanto stimato dal Fondo monetario internazionale, ovvero che le liberalizzazioni possono far crescere il Pil del 3,3% in 5 anni. Non solo: migliorano la credibilità del Paese, il suo rating e rappresentano un elemento importante nel giudizio della Commissione Ue sulle riforme.

Ancora prima era stata l'Antitrust a elogiare la concorrenza. Nel documento del luglio 2014, che ha dato l'innesco al Ddl, l'Authority sottolineava come «l'insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce non solo un "costo" per consumatori e imprese, ma anche una delle principali determinanti dell'arretratezza del tessuto produttivo nazionale e un ostacolo significativo alla crescia economica». Moniti caduti, per ora, nel vuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

PROFESSIONI/3

Assicurazione obbligatoria per le società d'ingegneria

Sulle società di ingegneria il disegno di legge concorrenza è intervenuto fin dalle prime battute. Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri già conteneva, infatti, una norma sul tema. Quella disposizione, modificata durante l'esame del Ddl da parte della Camera, è rimasta inalterata nella versione proposta dalla commissione Industria del Senato. Si tratta di un'interpretazione autentica dei confini applicativi della legge 266/1997, la quale, intervenendo sulla legge 1815/1939, ha di fatto consentito l'esercizio delle professioni in forma societaria.

La questione non era ben chiara riguardo alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative. Sull'argomento, infatti, si sono registrate prese di posizione differenti da parte dei giudici. La nuova norma chiarisce che i contratti conclusi con i privati a partire dall'11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della legge 266/2997) da parte delle società di ingegneria costituite come società di capitali o cooperative, sono validi.

Durante l'iter del disegno di legge a Montecitorio a questa parte ne è stata aggiunta un'altra, con la quale si prevede che - a partire dalla data di entrata in vigore del Ddl concorrenza - le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o di cooperative sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali previste nei contratti. Le società di ingegneria prese in considerazione devono, inoltre, garantire che le attività professionali siano svolte da professionisti - i quali devono essere nominativamente indicati nel contratto - iscritti all'Albo.

Inoltre, viene previsto che l'Autorità nazionale anticorruzione pubblichi sul proprio sito l'elenco delle società di ingegneria costituite come società di capitali o in forma di cooperativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Che.

PROFESSIONI/1

Avvocati: ok ai soci di capitale ma solo se di minoranza

Porte aperte ai soci di capitale, ma in minoranza rispetto ai professionisti. Obbligo di presentare un preventivo ai clienti. E possibilità di partecipare a più di un'associazione. Sono queste le principali novità per gli avvocati del disegno di legge concorrenza, nella versione approvata in commissione al Senato.

Il Ddl regola quindi direttamente le società tra avvocati, cancellando la delega al Governo (peraltro mai esercitata) contenuta nella legge professionale del 2012.

Rispetto al testo del Ddl concorrenza presentato in origine dal Governo, è confermata la possibilità per i soci di capitale di entrare nelle società tra avvocati. Ma se la versione iniziale non poneva limiti alla partecipazione dei "non avvocati", nel testo in discussione ora sono spuntati alcuni paletti per andare incontro alle osservazioni fatte dagli stessi legali, preoccupati per il rischio di snaturare la professione. Così, il Ddl ora prevede che, per almeno due terzi, i soci devono essere avvocati; inoltre i professionisti devono essere la maggioranza nell'organo di gestione e possono ricoprire la carica di amministratori.

Identiche al testo iniziale, invece, le novità su preventivi e associazioni: gli avvocati dovranno sempre - e non più solo a richiesta - presentare ai clienti in forma scritta «la prevedibile misura del costo della prestazione»; e cadrà l'obbligo per i legali di partecipare a una sola associazione professionale.

Già alla Camera è invece uscita dal Ddl la norma che estendeva agli avvocati la possibilità di autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento degli immobili non abitativi di valore catastale fino a 100mila euro (come box e cantine). Atti che restano quindi riservati ai notai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

V.M.

«Social» o standard, i giorni-chiave per l'Ape

roma

Un ampio menù di opzioni per concedere nuove forme di pensionamento flessibile senza innescare pericolose dinamiche della spesa previdenziale. È questa la promessa con cui il Governo si presenterà mercoledì mattina all'ultimo tavolo di confronto con i sindacati. Un incontro dal quale difficilmente uscirà un'intesa a tutto tondo, viste le forti perplessità della Cgil, ma che si chiude con un'ampia condivisione sulla maggior parte delle misure messe a punto in questi mesi.

Il piatto forte è senza dubbio l'Ape, l'anticipo pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi sui requisiti di vecchiaia standard con prestito bancario assicurato e rimborso ventennale che scatta con la pensione ordinaria. L'intervento è sperimentale per due anni e riguarderà, per ogni singolo anno, le generazioni che hanno fino a tre anni in meno dell'età legale di pensionamento e dunque i nati tra il '51 e il '53 dal 2017 e quelli tra il '52 e il '55 dal 2018. Varrà per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e per gli autonomi e si articolerà su tre canali. L'Ape volontaria per chi sceglie appunto di chiudere con il lavoro a anticipare l'uscita: in questo caso l'onere dell'operazione è tutta a suo carico e sarà di circa il 5-6% per ogni anno di anticipo per arrivare fino al 20-25% nel caso di anticipo massimo di 3 anni e 7 mesi e comprendendo tutto: interessi sul rateo e premio assicurativo sulla premorienza. C'è poi l'Ape concordata con il datore di lavoro e che può essere utilizzata in casi di crisi o ristrutturazione, con oneri del rimborso a carico dell'azienda (la portata non è ancora stata precisata). Infine l'Ape social, riservata ai disoccupati senza più ammortizzatori, con carichi familiari o reddito basso e a lavoratori che non rientrano negli elenchi delle attività usuranti ma che sono considerati meritevoli (si parla di operai edili, infermieri, forse le maestre d'asilo). In questo caso l'onere dell'anticipo è fiscalizzato e a carico dello Stato (costo ipotizzato 5-600 milioni l'anno per vent'anni) per chi avrà un assegno pensionistico a regime inferiore ai 1.300-1.400 euro lordi mentre per chi sta sopra quella soglia dovrà subire un prelievo con decalage a seconda del reddito. Sui meritevoli non usuranti invece l'onere del rimborso sarà abbattuto, visto che si tratterebbe di lavoratori con almeno 62 anni e 36 di contributi (contro i 20 minimi di tutti gli altri).

L'Ape potrebbe essere finanziata in tutto o in parte anche utilizzando la rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) per chi ha aderito a un fondo pensionistico complementare. L'anticipo di «Rita» sarebbe di natura strutturale: valida per chi ha i requisiti di accesso all'Ape, consente di ottenere tutta la rendita in anticipo rispetto alla pensione obbligatoria a lavoratori senza contratto contando su una tassazione sostitutiva più leggera per coloro che hanno un'iscrizione di più lungo corso a un fondo pensione integrativo. In particolare l'ipotesi è di uno sgravio dello 0,3% per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 15 anni, con una tassazione sostitutiva che può scendere da un massimo del 15% fino al 9%, mentre oggi l'anticipo della rendita è tassata al 15% solo in casi particolari (cure mediche, spese per la casa di abitazione) mentre per gli altri casi il prelievo è del 23 per cento.

Sui bonus da riconoscere ai lavoratori precoci (con contribuzioni continuativa iniziate già in minore età) e le limature ai requisiti per il ritiro anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti i dettagli finali ancora mancano ed è probabile che si conosceranno mercoledì. Nel primo caso si parla di una contribuzione figurativa maggiorata di 4-6 mesi per ogni anno di lavoro precoce con l'obiettivo di traguardare l'interessato a un pensionamento con 41 anni di contributi anziché 42 anni e 10 mesi, ma la platea è molto ampia e i costi sarebbero incompatibili con l'impegno di spesa complessivo di 2-2,5 miliardi su cui si ragiona. Nel secondo caso si punta a eliminare vincoli come per esempio quello che prevede che anche l'ultimo anno di lavoro (dei 7 su 10 previsti ora) sia effettivamente in attività usurante per uscire in anticipo.

Altra quasi-certezza è l'allungamento a tutto il 2018 della sterilizzazione dei mini-tagli (1% per ogni anno di anticipo) sull'assegno di chi, avendo almeno un contributo versato prima del 1996, si ritiri prima dei 62 anni. Mentre è certo invece il colpo di spugna sui costi da sostenere per le ricongiunzioni di versamenti effettuati su gestioni diverse durante la vita lavorativa (esclusi i professionisti).

Al menù nelle nuove flessibilità si aggiungeranno gli interventi per rafforzare il potere di acquisto dei pensionati meno fortunati. L'attuale "no tax area" cui possono beneficiare i pensionati "under 75" con un reddito inferiore ai 7.750 euro annui e gli "over 75" con assegni annuali non superiori agli 8mila euro verrebbe estesa a tutti i pensionati fino a 8.124 euro, allineandola quindi a quella dei lavoratori. Mentre la 14esima mensilità, assegno variabile oggi pagato in luglio a 2,1 milioni di pensionati con una contribuzione ma con un assegno fino a 750 euro, verrebbe riconosciuta anche a chi arriva a circa mille euro al mese (circa 1,2 milioni di pensionati in più).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davide Colombo

Pensioni, ecco chi gioca d'anticipo

In Francia uscite anche a 56 anni, Spagna e Germania più severe - Il nodo dei conti

La più generosa tra i big d'Europa appare la Francia, almeno sulla carta. Qui chi ha iniziato a lavorare prima dei 16 anni può chiedere la pensione anticipata per «lunga carriera». Ottenerla però non è facile, perché occorre rispettare alcuni requisiti molto rigidi. In altri casi, sempre Oltralpe, si può lasciare il lavoro a 57, 58, 59 e 60 anni, a seconda dell'età di inizio dell'attività e dei contributi maturati, mentre l'età legale è di 62. «Indicare un modello - chiarisce però subito Joachim Ragnitz, direttore dell'Istituto Ifo di Dresda esperto di demografia e previdenza - non è possibile, perché ciascun Paese ha messo in campo sistemi diversi a seconda delle tradizioni storiche e degli sviluppi demografici».
Mentre in Italia si discute sull'Ape, il prestito per l'anticipo pensionistico (si veda l'articolo sopra), Il Sole 24 Ore ha compiuto un viaggio virtuale tra i regimi degli altri. Nell'Unione europea - secondo le elaborazioni del Cesifo di Monaco di Baviera sulla banca dati Missoc della Commissione Ue - sono 23 i Paesi (inclusa l'Italia) che attualmente consentono l'anticipo della pensione. In cinque (Danimarca, Svezia, Irlanda, Olanda e Gran Bretagna) non esiste invece attualmente una formula di questo tipo.
Nei Paesi che la prevedono l'allungamento delle aspettative di vita e l'occhio sempre più attento alla sostenibilità dei conti pubblici hanno portato a una stretta dei requisiti negli ultimi anni. «Il periodo contributivo richiesto per il pensionamento anticipato - spiega Anna D'Addio, economista della divisione politiche sociali dell'Ocse - è aumentato per esempio in Belgio, Austria e Slovenia. Diversi Stati (Austria, Belgio, Grecia, Spagna e Croazia) hanno invece innalzato di un paio d'anni l'età minima per poter usufruire dell'anticipo. Altri, come l'Italia, l'hanno legata all'evoluzione dell'aspettativa di vita». Secondo le elaborazioni della Commissione Ue queste tendenze sono destinate a intensificarsi ancora, di pari passo con l'aumento dell'età pensionabile. «Con l'invecchiamento della popolazione che minaccia la sostenibilità dei conti pubblici - spiega Ragnitz - la priorità in Europa non è tanto una più ampia diffusione del pensionamento anticipato, quanto l'allungamento della vita lavorativa. In alcuni casi è possibile però introdurre una certa flessibilità, anche con una penalizzazione dell'assegno». È quello che succede in 14 Paesi europei, dove chi si ritira prima dal lavoro subisce una decurtazione. In 12 di essi, inoltre, è previsto contemporaneamente un bonus per restare al lavoro più a lungo.
Restringendo il focus sui big d'Europa, Francia e Germania prevedono un'ampia scelta di opzioni di pensionamento anticipato. La prima, oltre alla possibilità già citata, con la legge del 2014 ha rivisto le regole per le professioni usuranti. Così, come stabiliscono le ultime novità introdotte nel luglio 2015, chi lavora in catena di montaggio o entra a contatto con agenti chimici pericolosi può chiede l'anticipo a 60 anni. I fattori usuranti sono dieci, ciascuno con un punteggio prestabilito. A seconda del livello raggiunto il lavoratore può scegliere tra corsi di formazione, riduzione dell'orario e uscita anticipata. I portatori di handicap possono invece lasciare il lavoro a partire dai 55 anni in presenza di determinati requisiti. Per chi sceglie l'anticipo Parigi prevede una penalità media del 5%, mentre chi resta più a lungo ha un premio della stessa entità.
In Germania possono andare in pensione anticipata senza decurtazioni i dipendenti e gli autonomi che hanno maturato 45 anni di contributi. Una formula frutto di un accordo bipartisan Cdu-Spd nel 2014. «Si è trattato - sottolinea Ragnitz - di una mossa puramente elettorale, in contraddizione con le altre scelte, come il prolongamento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni entro il 2027, e dai costi elevati». La Germania è però il Paese con il più ampio ventaglio di opzioni che consentono un atterraggio più morbido tra lavoro e pensione. Così chi ha maturato 35 anni di contributi può lasciare il lavoro a 63 anni, ma questa volta con un assegno ridotto del 3,6% all'anno. O le donne nate prima del 1952 con almeno 15 anni di contributi che hanno potuto anticipare l'uscita a partire dai 60 anni. E possono contare su un pensionamento anticipato a 63 anni anche i disoccupati, a determinate condizioni. Berlino prevede invece un incentivo del 6% per chi lavora più a lungo. In Spagna, secondo le regole stabilite dalla riforma del 2011 e modificate con il decreto reale del 2013, si può andare in pensione a 63 anni, ma solo con 35 anni di contributi. Con l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni entro il 2027 anche l'età minima per l'anticipo salirà a 65 anni. Madrid registra la riduzione più marcata dell'assegno: tra il 6 e l'8%, seguita da Slovacchia (6,5%) e Portogallo (6%). Per chi resta, invece, il premio varia tra il 2 e il 4 per cento.
E l'Italia? Nel nostro Paese, che vanta il record europeo della spesa pensionistica rispetto al Pil (16,5%), oggi, dopo la legge Fornero e la manovra del 2016, esistono sei opzioni di anticipo. A queste potrebbe presto aggiungersi l'Ape. «Lo strumento - dice Anna d'Addio - deve essere visto come un modo per assicurare una maggiore flessibilità e non come meccanismo per generare più posti di lavoro per i giovani nel lungo periodo liberando quelli occupati dagli anziani. Non c'è infatti alcuna prova tangibile che questo accada in realtà». La capacità della misura di rispondere a una domanda di maggiore flessibilità senza pesare in modo eccessivo sui conti pubblici, aggiunge, «dipenderà anche dal modo in cui sarà effettivamente attuato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Chiara Bussi

Incentivi a basso gradimento

Dal part time agevolato al Fondo mecenati le misure che hanno fatto flop

Niente file, né affanni. E nessun click day da inseguire. Nella variegata galassia degli incentivi e delle agevolazioni accumulati in tutti i campi (dalla previdenza alla casa, dalle imprese al sociale) c'è anche qualche, rara, misura dimenticata. O meglio, non gradita e dunque poco richiesta dalla platea dei beneficiari.

Con il risultato che tra le pieghe dei bilanci restano incagliati tesoretti, spesso preziosi. Prendiamo per esempio il primo conto termico, datato 2013: in uno slancio di ottimismo, al rinnovo degli impianti di climatizzazione nelle nostre case e negli edifici pubblici era stata destinata la generosa somma di 900 milioni (di cui 700 ai privati e 200 alla Pa). Mentre, a conti fatti, ne sono bastati meno di cento (si veda l'articolo in basso).

E che dire del Fondo mecenati, lanciato dal Dipartimento della gioventù nel 2011 come «un'alleanza tra risorse pubbliche e private per investire sul talento giovanile» con una dote di 40 milioni e mandato in archivio due anni dopo, con 13 richieste e solo quattro progetti co-finanziati per un totale di 1,7 milioni?

Più di recente, è negativo anche il primissimo bilancio del part time agevolato, ovvero la possibilità per i lavoratori vicini alla pensione di ridurre l'orario di lavoro senza perdere i contributi e parte della retribuzione: nei primi tre mesi di vita all'Inps sono giunte 357 domande (metà delle quali senza requisiti e dunque bocciate). Il part time agevolato non è l'unica misura sulla flessibilità in uscita a registrare un'accoglienza tiepida. Anche il prepensionamento anticipato con penalizzazione, ideato dalla legge Fornero per le situazioni di crisi aziendali, non è mai di fatto decollato. L'Inps registra poco più di 6mila domande in quattro anni. Il meccanismo può anche attrarre il lavoratore anziano, ma per le aziende si è rivelato un salasso, visto che devono accollarsi sia l'anticipo pensionistico che i contributi figurativi (si veda Il Sole 24 ore del 9 settembre).

E sempre restando sul fronte del lavoro c'è da conteggiare anche il fallimento (abbastanza prevedibile fin dall'esordio) dell'operazione «Tfr in busta paga», che consente l'anticipo mensile del trattamento di fine rapporto, ma lo penalizza con la tassazione ordinaria. Strada scelta da meno dell'1% dei lavoratori, secondo le stime della Fondazione consulenti del lavoro. Forse anche perché l'opzione è irreversibile.

Se l'anticipo del Tfr è nato già condannato dalla zavorra fiscale, negli altri casi le ragioni del flop possono essere molto varie. Spesso pesa la scarsa comunicazione: il Fondo mecenati, per esempio, ha avuto una sola finestra temporale per le domande e nessuna campagna mediatica in grande stile. Abbastanza sotto traccia anche il Conto termico. E in pochi sanno che per finanziare gli studi universitari, i master e persino i corsi di lingua si possono chiedere prestiti fino a 25mila euro con garanzia dello Stato. Sui 17 milioni attivati su questa linea dal Dipartimento per le politiche giovanili, ne restano depositati a Consap oltre 15. Questo proprio mentre sullo stesso tema è in arrivo un nuovo canale di prestiti agli studenti meritevoli ma a basso reddito annunciato dal Governo con lo «Student act« (si veda Il Sole 24 Ore del 16 settembre).

Se un incentivo parte già con uno scarso gradimento, a decretarne la morte è poi la solita burocrazia con procedure contorte e farraginose. Sempre il part time, per esempio, prevede quattro passaggi tra Inps, datore di lavoro e direzioni territoriali.

Quando invece l'agevolazione viene sburocratizzata e semplificata, il successo è assicurato. Accade da un po' di tempo a questa parte con il Fondo di garanzia per la prima casa, in aiuto ai soggetti deboli per l'accesso al credito: da quando la riforma ha eliminato i tetti (di età, di metratura e di importo) per acquistare o ristrutturare l'abitazione, le richieste di garanzia statale sui prestiti bancari fino a 250mila euro si sono moltiplicate (rette anche da una massiccia campagna social) fino ad arrivare a oltre mille al mese. Ma niente paura, la dote è consistente: 650 milioni in tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Uva

Semplificazioni. Dopo la riforma che ha snellito l'invio delle domande

Conto termico, ripartenza sprint

Partito il 1° gennaio 2013. Bocciato dal mercato dei potenziali utenti. Ripensato con nuove regole e possibilità più ampie e ripartito il 31 maggio scorso, con un significativo cambio di passo: dopo tre mesi e mezzo di funzionamento, la promessa è quella di un successo. Si potrebbe sintetizzare così la storia del conto termico, il meccanismo di sostegno gestito dal Gse (Gestore servizi energetici) pensato per incentivare interventi per l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Introdotto dal decreto 28 dicembre 2012, il Conto fino alla primavera è rimasto sottoimpiegato. Soprattutto dai soggetti pubblici: cioè quelli che avrebbero avuto maggiore vantaggio dalla misura che, per loro copre anche le azioni di riqualificazione degli immobili (dal cappotto, alle schermature solari fino alla trasformazione degli edifici esistenti in immobili a energia quasi zero) mentre per i privati è limitata alla sostituzione di vecchi sistemi di climatizzazione o di scaldabagno elettrici con nuovi dispositivi alimentati da fonte rinnovabile e all'installazione di collettori solari.

Molteplici le ragioni del flop. Troppa burocrazia per presentare la domanda, poca informazione sulla misura, richieste troppo complesse per accedere ai contributi: il decollo non è mai avvenuto.

Oggi però il quadro è cambiato: il conto termico è stato "revisionato" dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2016. Tanto che nella versione 2.0 – in vigore dal 31 maggio e migliorato sia per la semplificazione nell'invio delle pratiche che rispetto al taglio e alla tipologia degli interventi incentivati - il nuovo Conto sta dando risultati.

A parlare sono i numeri. In totale, nella prima fase (chiusa, appunto, il 30 maggio 2016) sono state finanziate in tre anni e mezzo al Gse circa 25.500 richieste, per un controvalore economico di 81 milioni. Di questi, 1solo 15,9 milioni riferiti alla Pa e 64,9 per i privati. Davvero briciole, se si pensa che la dotazione annua della misura è di 900 milioni (di cui 700 per i privati) e che, rispetto alle detrazioni fiscali, consente un recupero della spesa molto più rapido (in alcuni casi, anche in un'unica rata a pochi mesi dalla fine dei lavori).

Oggi, invece, le cifre sono altre. Al 14 settembre sono arrivate 2.635 richieste in modalità di accesso diretto (erogazione a fine lavori) per un controvalore di oltre 7,5 milioni (5,3 milioni dai privati) e 30 richieste per la prenotazione di fondi.

«Anche ad agosto, durante le ferie – commenta l'unità Conto termico del Gse – non si è arrestato l'invio delle richieste. Per i privati per la maggior parte riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomassa e l'installazione di collettori solari termici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Rezzonico

Maria Chiara Voci

Paradisi fiscali. Gli effetti contraddittori dall'incrocio di modifiche interne e adeguamenti alla normativa convenzionale

Il cantiere instabile delle black list

Utilizzo incerto per alcuni elenchi o per Paesi da considerare ormai «trasparenti»

Mentre ci si avvia verso la voluntary-bis, la geografia dei paradisi fiscali cambia a seguito dei numerosi accordi internazionali recentemente conclusi dall'Italia (tra i principali quelli con Hong Kong, Liechtenstein, Monaco, Singapore e la Svizzera). Tuttavia, il mutato scenario è stato recepito a livello domestico solo in parte, posto che i nuovi Paesi firmatari di accordi sono ancora inseriti nella black list di cui ai Dm 4 maggio 1999 (la black list delle persone fisiche) e, con riferimento a Liechtenstein e Monaco, anche in quella di cui al Dm 21 novembre 2001 (la black list Cfc). A oggi, quindi, in relazione a questi Paesi - si vedano le schede qui accanto - rimangono in particolare applicabili le seguenti disposizioni di sfavore, che ruotano proprio attorno alla presenza nelle due black list citate:

la presunzione relativa, ex articolo 12, comma 2, del Dl 78/09, secondo cui si considerano formati con redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie costituiti o detenuti nei Paesi ivi indicati in violazione del monitoraggio fiscale;

il raddoppio dei termini di decadenza per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e di accertamento dei redditi connessi alle attività detenute in questi Paesi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis e 2-ter del Dl 78/09 (norma di cui è discussa la natura procedurale e la conseguente retroattività);

il raddoppio delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 5, comma 2, del Dl 167/90.

Le modifiche intervenute sulla black list del Dm 21 novembre 2001, a opera del Dm 30 marzo 2015 e del Dm 18 novembre 2015, rilevano infatti solo con riferimento al regime Cfc di cui all'articolo 167, comma 4, del Tuir e degli articoli 47 (comma 4), 68 (comma 4), 87 (comma 1) e 89 (comma 3) del Tuir in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze esteri sino al periodo di imposta 2015. Da quest'anno, per l'individuazione dei Paesi privilegiati, vale solo il criterio del livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello italiano.

Tra le liste oggetto di recenti modifiche, irrilevante (ancorché non abrogata espressamente) dovrebbe invece essere diventata quella di cui al Dm 23 gennaio 2002, che individua(va) gli Stati privilegiati ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito secondo il regime previsto dall'articoo 110, commi da 10 a 12-bis, del Tuir. Questo regime, infatti, è stato totalmente abrogato (si ritiene con effetti retroattivi, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio) a decorrere dal periodo di imposta 2016.

L'ordinamento conosce poi la cosiddetta white list di cui al Dm 4 settembre 1996, recentemente rinnovata dal Dm 9 agosto 2016 e che rileva in particolare per individuare i soggetti residenti in Paesi che godono dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei "grandi emittenti" di cui al decreto legislativo 239/1996. Si tratta peraltro della lista da considerare, "in negativo", per individuare i Paesi non collaborativi in relazione ai quali, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, si rende necessaria la compilazione del modello RW secondo il cosiddetto approccio *look through* (si veda la circolare 38/2013).

Questo ginepraio andrebbe semplificato in maniera sistematica e ragionata. Si pensi, tra le altre, alla situazione kafkiana della Svizzera che è inclusa nella black list del 1999, è stata eliminata da quella del 2001 ed aggiunta nella white list del 1996, avendo concluso un accordo in linea con il modello Ocse. La strada dovrebbe essere quella di prevedere l'individuazione di un'unica lista valevole in ambito tributario, da aggiornare periodicamente alla luce dei progressi negli accordi conclusi dall'Italia a livello internazionale, che peraltro, ed è bene ricordarlo, dovrebbero superare già oggi, sul piano della gerarchia delle fonti, le (penalizzanti) disposizioni previste a livello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Longo

Antonio Tomassini

Incentivi. I rilievi riguardano soprattutto i metodi di calcolo dei profitti operativi e il confronto con i costi dell'energia tradizionale

Bonus-Tremonti nel mirino del fisco

Partiti i controlli sulla detassazione degli investimenti «verdi» realizzati dalle Pmi

La detassazione per gli investimenti ambientali per le Pmi entra nel mirino del fisco. Mentre si avvicina il termine di decadenza per i controlli sugli investimenti agevolati realizzati nel 2011, si moltiplicano gli avvisi relativi alle modalità di calcolo dell'agevolazione (la cosiddetta "Tremonti ambientale").

Introdotta dalla Finanziaria 2001 (legge 388/2000, articolo 6, commi 13-19) e soppressa dal 26 giugno 2012, la misura prevedeva la detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali. Nello specifico, l'agevolazione era volta a premiare le imprese di piccole e medie dimensioni, in regime di contabilità ordinaria, che si fossero dimostrate particolarmente attente – nei loro piani di investimento – alle tematiche ambientali e che, quindi, avessero investito risorse, destinate alla salvaguardia ambientale e per questo detassabili.

Gli investimenti agevolati erano quelli per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali, iscritte nella voce B.II dell'attivo di stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici o quelli eolici.

Per beneficiare dell'agevolazione, inoltre, le imprese erano tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati, nonché a presentare entro 30 giorni dalla sua approvazione una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico e a indicare nel quadro RF di Unico l'importo agevolabile, calcolato e asseverato da un tecnico con perizia giurata.

Qualche incertezza è emersa sin dall'inizio dell'applicazione sul calcolo del reddito detassabile, determinato, secondo la norma, come differenza tra i costi di investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e i profitti operativi.

In particolare, pur stabilendo che ai fini dell'agevolazione occorreva calcolare, secondo un approccio incrementale, il maggior costo sostenuto dall'impresa per acquistare un impianto rispettoso dell'ambiente in confronto a uno tradizionale di potenza equivalente, il legislatore non ha definito in maniera analitica i «profitti operativi» che dovevano essere comunque sottratti dalla maggiore spesa, intesi genericamente come risparmi sui costi, ricavi conseguiti e direttamente connessi con gli investimenti supplementari sostenuti per le fonti di energia rinnovabile, ed eventuali vantaggi connessi ad altre misure di aiuto. Sul tema non sono arrivati dal fisco esaustivi chiarimenti.

Con l'approssimarsi del termine di decadenza dell'azione di accertamento si è accentuato l'interesse del fisco su questo incentivo: il 31 dicembre di quest'anno, infatti, l'agenzia delle Entrate non potrà più esercitare l'azione di accertamento per il periodo di imposta 2011, penultimo anno in cui era possibile beneficiare della detassazione.

Dai rilievi dei verificatori, generalmente ripresi negli atti impositivi, emerge che gli uffici non ritengono corretto il calcolo dell'investimento incrementale ammissibile all'agevolazione "Tremonti ambientale" se l'impresa (e per essa, il perito) non ha tenuto conto nei profitti operativi, ad esempio, dei ricavi non connessi con l'investimento ambientale che sarebbero stati conseguiti anche attraverso un impianto tradizionale.

In particolare, senza mettere in discussione né la spettanza dell'agevolazione, né tantomeno i maggiori costi sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto a quelli tradizionali, il fisco sostiene che, ai fini della agevolazione, dai maggiori costi sostenuti per l'investimento si sarebbero dovuti scomputare anche i ricavi derivanti dalla vendita di energia che sarebbero stati comunque conseguiti anche attraverso un impianto tradizionale, con conseguente ripresa a tassazione del relativo importo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Rosanna Acierno

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 19 SETTEMBRE 2016

ULTIMO COMMA

La Corte Ue boccia la tassazione lorda sugli interessi

Un Paese Ue non può tassare i redditi dei contribuenti non residenti, derivanti da operazioni finanziarie, al lordo dei costi dell'operazione, laddove per i residenti gli stessi redditi sono tassati al netto dei costi. Si tratta infatti di un trattamento contrario al principio della libera prestazione di servizi in ambito europeo. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 13 luglio scorso (causa C-18/15, caso Brisal).

Il caso affrontato dai giudici europei riguarda un istituto bancario irlandese che si lamentava di avere subito una ritenuta (ordinariamente del 20%, ridotta al 15% in base al trattato) sugli interessi lordi percepiti in Portogallo (Paese della fonte), mentre gli istituti bancari residenti non subivano alcuna ritenuta e venivano tassati sul reddito netto (con aliquota d'imposta pari al 25%).

In seguito al rinvio pregiudiziale, i giudici comunitari hanno, da un lato, escluso l'incompatibilità con il diritto comunitario della ritenuta applicata ai redditi percepiti da un prestatore di servizi non residente, per il solo fatto che essa non sia applicata ai residenti nello Stato della fonte, in quanto – secondo i giudici – la posizione del soggetto non residente non è comparabile con quella del soggetto residente. Dall'altro lato, però, la Corte Ue ha ravvisato una restrizione della libertà di prestazione di servizi nella tassazione del reddito lordo per il non residente rispetto all'imposizione del reddito netto per il residente.

Le giustificazioni a supporto sono state tutte pressoché disattese, compresa quella concernente la differenza delle aliquote d'imposta applicate (20% per i non residenti e 25% per i residenti), favorevole, nel caso esaminato, al contribuente non residente.

L'unica giustificazione accolta dai giudici Ue, riguardante la necessità di garantire l'efficace riscossione delle imposte, non ha, peraltro, superato il test di proporzionalità, in quanto – secondo la Corte – questo obiettivo si sarebbe potuto raggiungere in maniera più efficace riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate, derivanti dalla differenza tra l'imposizione del reddito lordo in luogo di quello netto.

Assume, inoltre, particolare rilevanza il fatto che la Corte abbia ribadito il principio (si vedano i casi Gerritse, Scorpio e Centro Equestre) secondo cui lo Stato membro che riconosce la deduzione delle spese professionali per un residente non può, in linea di principio, escludere il medesimo trattamento per le spese sostenute da un soggetto non residente, anche nel caso di operazioni finanziarie. I giudici Ue hanno ritenuto che, in relazione ai costi deducibili, spetti al giudice nazionale stabilire quali costi (la Corte individua, ad esempio, i costi di viaggio, vitto e alloggio per consulenze legali e fiscali e, potenzialmente, quelli di funding) possano essere dedotti in quanto «direttamente connessi» all'operazione.

Gli effetti della sentenza sono rilevanti. Le banche e le società italiane potrebbero chiedere il rimborso delle maggiori ritenute subite in altri Stati membri; mentre i residenti di altri Stati membri Ue potrebbero chiedere il rimborso delle maggiori ritenute subite in Italia. Ciò anche per il passato. L'affinità delle discipline condurrebbe a ritenere che gli effetti della pronuncia si possano inoltre estendere alle royalties.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Pellecchia

Dichiarazioni. Le pronunce della Cassazione chiariscono il campo di applicazione

Irap, la traccia dei giudici «guida» la presentazione

Il collaboratore anche familiare non sempre obbliga all'imposta

Come ogni anno, la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Irap rappresenta un momento importante per le scelte del professio o del piccolo imprenditore (artigiano, agente di commercio, promotore finanziario ecc.) che svolge la propria attività in forma individuale. Se è che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che il contribuente può dimostrare anche in giudizio l'assenza dei presupposti del tributo a "sconfessando" la dichiarazione presentata (da ultimo, la sentenza 14496/2016 che tratta un caso abbastanza comune, quello del professionista ch presentato il modello Irap ma non versato il relativo tributo) è certamente meno complicato tenere comportamenti coerenti sin dall'inizio, anche pe iniziare l'iter per ottenere il rimborso o, ancora peggio, ricorrere avverso una cartella esattoriale costituiscono alternative scomode.

A fronte della latitanza del legislatore, che continua a rinviare un intervento che renda facilmente "leggibili" nel concreto i parametri per del l'autonoma organizzazione necessaria per fondare la soggettività passiva, è diventato purtroppo abituale per i contribuenti e i loro consulenti far questo periodo dell'anno, il punto sulle varie sentenze della Suprema Corte per decidere se adempiere o meno alla presentazione della dichiaraz Anche quest'anno le novità non mancano, e anzi i ripetuti interventi delle Sezioni Unite in materia rappresentano altrettanti capisaldi su cui fonda proprie scelte, nonostante l'assenza di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate. Va detto che, pur nella convinzione che non spetti al Fisco r legislatore porre dei paletti quantitativi, il silenzio dell'amministrazione finanziaria non aiuta certo a deflazionare il contenzioso presente e fu risultato che si potrebbe ottenere almeno intervenendo sui punti fermi raggiunti dalla giurisprudenza. Vediamo quali sono le variabili principa considerare nelle scelte, aiutati dalla grafica qui accanto che sintetizza, per ogni parametro, il pensiero della Suprema Corte, con riferimento a re pronunce assunte su casi assai comuni.

Dipendenti e collaboratori

La novità principale di quest'anno riguarda professionisti e imprenditori individuali che si avvalgono in misura limitata di dipendenti o collabor siano questi ultimi "interni" (come accade nell'impresa familiare) o esterni. Se è vero che l'irrilevanza dell'addetto con funzioni meramente esec ha cominciato a divenire una costante nelle pronunce della Cassazione a partire soprattutto dal 2013, è con la sentenza a Sezioni Unite 945 maggio scorso che i contribuenti possono fare affidamento su un orientamento certo e definitivo, da estendere anche al collaboratore fam (ordinanza 17429/2016). Le mansioni svolte, il numero e le qualifiche degli addetti costituiscono i parametri su cui basarsi per la scelta.

Beni strumentali

L'indagine forse più complicata riguarda il "peso" dei beni strumentali, anche in considerazione della recente conferma (pronunce 17671/20 573/2016) che anche spese rilevanti e una dotazione strumentale di valore possono non integrare il presupposto impositivo, laddove indispensabil l'esercizio della specifica attività professionale o d'impresa esercitata. Non è ancora definito il ruolo svolto dalla disponibilità di uno st professionale, per il quale spesso la Cassazione chiede ai giudici di merito di valutare l'apporto (in termini di prestigio, ubicazione, dimensione ec fini del valore aggiunto prodotto (ordinanza 23155/2010).

Struttura

Recenti pronunce delle Sezioni Unite eliminano i dubbi con riferimento a studi associati e società semplici/di persone, che, di regola, versano sei l'Irap. Soluzione opposta, invece, per i medici che operano nelle forme della "medicina di gruppo", esonerata anche se i componenti della stru condividono le spese di personale di segreteria o infermieristico (ordinanza 14408/2016).

Sindaci e amministratori

Un punto ancora irrisolto, invece, riguarda gli incarichi di sindaco, revisore e amministratore posto in essere da chi si avvale, per la restante at professionale, di uno studio «attrezzato», tale da qualificare l'autonoma organizzazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia (risoluz 78/E/2009), la Cassazione (da ultimo: ordinanza 4246/2016) ha più volte affermato che, se gli incarichi sono svolti personalmente e senza l'imp rilevante di mezzi e collaboratori, i compensi derivanti da tale attività sono esclusi dall'Irap. Il problema è che il modello Irap non pre un'applicazione "parziale" del tributo e mancano i riferimenti per "splittare" i costi tra le diverse attività. Seguendo la Cassazione, quin contenzioso con l'Agenzia è assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

Processo tributario. La Ctr di Ancona si discosta dall'orientamento secondo cui l'email certificata non influenza i termini per l'appello

La vittoria in giudizio si può comunicare via Pec

La sentenza di primo grado notificata dal contribuente vittorioso tramite la posta elettronica certificata (Pec) è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni entro cui l'ufficio dell'agenzia delle Entrate può proporre appello. È inoltre nullo il ruolo sottoscritto da un funzionario privo della qualifica di capo dell'ufficio, che non appartiene alla carriera direttiva, e sprovvisto di delega.

Sono queste le principali conclusioni alle quali è giunta la Ctr Marche, con la sentenza 534/6/2016 depositata lo scorso 26 agosto (presidente Zinno, relatore Di Virgilio).

A seguito dell'iscrizione a ruolo – per mancato pagamento di un avviso bonario – sottoscritta da un funzionario non dirigente dell'Agenzia, un contribuente aveva presentato ricorso dinanzi alla Ctp di Ascoli, che l'aveva accolto ritenendo invalidi non solo gli avvisi di accertamento firmati dai cosiddetti "dirigenti decaduti", ma anche le iscrizioni a ruolo firmate dai funzionari incaricati senza concorso pubblico.

L'Agenzia aveva quindi proposto appello e il contribuente, costituendosi in giudizio, oltre a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità per decadenza dei termini di impugnazione.

La sentenza della Commissione provinciale era stata infatti notificata dal difensore del contribuente all'ufficio delle Entrate tramite posta elettronica certificata il 7 luglio 2015, mentre il successivo appello dell'Agenzia era stato consegnato alle Poste per la spedizione in data 9 ottobre 2015. Era dunque scaduto il termine breve previsto dalla legge (60 giorni) per proporre impugnazione.

Alla luce di questi fatti, la Ctr di Ancona ha innanzitutto precisato che la nullità degli atti non concerne solo gli avvisi di accertamento emessi in tema di imposte sui redditi (ove il vizio è espressamente contemplato dall'articolo 42 del Dpr 600/73), ma anche altri provvedimenti quali le iscrizione a ruolo delle imposte, a seguito – per esempio – di liquidazioni automatiche (ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 e articolo 54-bis del Dpr 633/72) e/o di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (effettuati in base all'articolo 36-ter del Dpr 600/73).

Il collegio marchigiano ha inoltre accolto la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo comunque legittima e valida la notifica della sentenza da parte del contribuente avvenuta tramite Pec, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 4 del Dpr 68/2005.

Sul punto, tuttavia, la sentenza in esame si discosta da quanto finora affermato da altre commissioni tributarie. In un caso simile a quello su cui si è pronunciata la Ctr di Ancona, infatti, la Commissione regionale di Bologna (sentenza 2065/1/15) ha avuto modo di precisare che, nell'ambito del processo tributario, la notifica degli atti via Pec all'agenzia delle Entrate non ha alcuna validità. In particolare, il collegio emiliano ha ritenuto che la notifica della sentenza all'ufficio dovesse ritenersi illegittima, poiché effettuata attraverso uno strumento non contemplato da alcuna norma per le notifiche nel processo tributario.

Secondo i giudici emiliani, nel rito tributario l'uso della posta elettronica certificata è attualmente previsto solo per le notifiche di atti di cancelleria, mentre non esiste alcun decreto ministeriale che ne consenta l'utilizzo per gli atti di parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierno

Ammortizzatori sociali. Il mancato rispetto dei criteri di rotazione dei lavoratori fa scattare l'aumento del contributo di utilizzo

Ispezioni automatiche per la Cigs

Controlli delle Dtl obbligatori per la verifica del programma presentato dall'impresa

Rischio di aumento dei costi per le aziende in Cigs a seguito di ispezioni. Il mancato rispetto dei criteri di rotazione, rilevato dai controlli in azienda, fa scattare l'aumento dei contributi per l'uso della Cigs.
Con la circolare 27/2016 il Ministero ha fornito le linee guida per gli accertamenti previsti dall'articolo 25, comma 6, del Dlgs 148/2015. Peraltro, i controlli non consistono soltanto in verifiche di carattere documentale ma è sempre previsto l'accesso sul luogo di lavoro.
La norma prevede, appunto, che le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) competenti per territorio, nei tre mesi prima della conclusione dell'intervento di integrazione salariale, effettuino verifiche per accertare il rispetto degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento di Cigs autorizzato.
Le aziende interessate da questi programmi devono quindi prestare attenzione ad una puntuale gestione delle casse, per evitare criticità in fase di verifica, che possono portare alla revoca dell'autorizzazione.
Se dalla relazione ispettiva emerge il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame dell'autorizzazione si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Lavoro, fatte salve eventuali sospensioni necessarie ai fini istruttori.

I controlli obbligatori

La circolare individua – in primo luogo – due fattispecie:
le verifiche "standard", ossia quelle appena descritte, volte ad esaminare la rispondenza dei programmi di Cigs;
quelle finalizzate all'accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori (circolare del Lavoro 24/2015). Queste ultime seguono tempistiche più stringenti e avvengono in tempi brevi rispetto all'inizio del programma di Cigs, poiché, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'impresa, la Dtl territorialmente competente deve inviare alla Dg ammortizzatori Sociali una relazione comprovante le serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa istante.

Le altre verifiche

A questi accertamenti automatici se ne possono aggiungere di ulteriori.
Entrando nel dettaglio degli aspetti che l'azienda in Cigs deve tenere sempre sott'occhio, questi si differenziano a seconda della causale. La circolare 27/2016 illustra, infatti, per ciascuna declinazione, gli aspetti su cui si focalizza l' ispezione.
Ad esempio, se la declinazione di crisi aziendale è correlata ad un evento improvviso ed imprevisto (articolo 2, comma 3, del Dm 94033/2016), occorre prestare attenzione alla documentazione presentata ai fini di avvalorare i presupposti che caratterizzano la fattispecie.
Invece, quando la Cigs è stata richiesta per il contratto di solidarietà gli organi ispettivi controllano il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà stesso, in particolare la corretta applicazione della riduzione oraria così come previsto in accordo e in istanza. La corretta modalità di riduzione oraria è verificata riscontrando i dati del Lul, le timbrature e incrociando queste informazioni con le dichiarazioni dei lavoratori.
Viene anche accertato l'eventuale ricorso al lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà che - ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 94033 e in linea generale – non è ammesso.
Infine, particolare cautela nel rispetto della rotazione dei lavoratori coinvolti nella Cigs: qualora - in sede di verifica ispettiva o anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori - emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda della Cigs, sale dell'uno per cento l'ammontare del contributo addizionale di utilizzo del trattamento (articolo 5, del Dlgs 148/2015). Spetta poi all'Inps applicare l'incremento del contributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Alessandro Rota Porta

Crisi d'impresa. Non è possibile estendere la disciplina dettata per l'amministratore

Poteri limitati al liquidatore nel concordato preventivo

Necessaria l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria

I poteri dell'amministratore non si possono estendere al liquidatore della società. Infatti, mentre i poteri dell'amministratore derivano dalla legge e sono indicati nel Codice civile e nello statuto societario, il liquidatore trae il proprio potere esclusivamente dall'assemblea, che delimita e definisce il suo raggio d'azione.
A distinguere chiaramente le due figure è stata la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di estendere al liquidatore il potere, riconosciuto all'amministratore dall'articolo 152 della legge fallimentare (regio decreto 267/42), di deliberare la proposta di concordato preventivo. Ma la Suprema corte, con la sentenza 12273 del 14 giugno scorso (presidente Nappi, relatore Genovese), ha precisato che la presentazione della domanda di concordato preventivo deve necessariamente essere autorizzata dall'assemblea straordinaria. Non è possibile infatti riconoscere al liquidatore il potere di sottoscrivere autonomamente la domanda.

La vicenda

Il caso arrivato in Cassazione riguarda la domanda di ammissione al passivo del fallimento formulata da un avvocato. In particolare, il professionista ha presentato al Tribunale di Piacenza opposizione allo stato passivo per chiedere il riconoscimento in via privilegiata del proprio credito, calcolato in relazione all'attività prestata per la presentazione della proposta di concordato preventivo. L'incarico era stato conferito al professionista dal liquidatore della società e il concordato non aveva avuto successo, dato che la società era poi stata dichiarata fallita.
Il tribunale ha dichiarato infondata l'opposizione, sul presupposto che il mandato per predisporre la domanda di concordato era stato conferito dal liquidatore senza alcuna delibera dell'assemblea straordinaria. I giudici hanno infatti evidenziato che la società era stata posta in liquidazione dall'assemblea straordinaria, ma quest'ultima aveva anche circoscritto i poteri del liquidatore, stabilendo che avrebbe solo dovuto «provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare sull'eventuale approvazione del concordato preventivo». Però l'assemblea straordinaria, convocata appunto per deliberare l'avvio del procedimento di concordato preventivo, era andata deserta e il liquidatore aveva ritenuto di deliberare unilateralmente la presentazione della domanda di concordato.
L'avvocato ha impugnato in Cassazione il decreto del tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe interpretato in modo restrittivo l'articolo 152 della legge fallimentare. Questa disposizione, letteralmente, prevede che «la proposta e le condizioni di concordato» nelle società di capitali e nelle cooperative siano «deliberate dagli amministratori»; ma, secondo il professionista, questa norma si dovrebbe estendere anche ai liquidatori, che quindi avrebbero, a loro volta, il potere di deliberare e sottoscrivere la proposta e le condizioni del concordato.

La decisione

La Cassazione ha tuttavia confermato la decisione del tribunale, affermando che il liquidatore non ha lo stesso ruolo né, quindi, i poteri dell'amministratore di una società. I giudici hanno citato la giurisprudenza della stessa Cassazione, che ha - si legge nella decisione - «preso atto delle ordinarie limitazioni di poteri impresse ai liquidatori dall'assemblea» (si vedano le sentenze 12534 del 2002 e 3813 del 2016 della Cassazione), e hanno sottolineato come la riforma del diritto societario abbia, da un lato, consentito una più duttile attività da parte dei liquidatori, eliminando il divieto di nuove operazioni, ma nel contempo, abbia stabilito un penetrante ruolo conformativo del potere gestorio dei liquidatori in capo all'assemblea.
Secondo la Corte, occorre perciò una deliberazione assembleare che stabilisca i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione sociale e che conferisca espressamente i poteri ai liquidatori. Pertanto, in materia di concordato preventivo, anche se liquidatorio, non basta l'atto di nomina per sottoscrivere la domanda, ma il potere dei liquidatori deve esser specificamente loro attribuito dall'assemblea.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del professionista perché, nel caso esaminato, il liquidatore, deliberando la presentazione della domanda di concordato senza alcuna delibera dell'assemblea straordinaria, ha agito in carenza assoluta di potere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Giuseppe Acciaro
Roberta Campesi

Riforma Madia. Gli amministratori «incompatibili» devono uscire entro marzo 2017, un mese prima dell'approvazione del bilancio

Società, doppio termine sugli statuti

Nelle controllate regole da adeguare entro il 31 dicembre, per le miste c'è un anno in più

Il 23 settembre entra finalmente in vigore il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'8 settembre.
Da qui partono numerosi termini di adeguamento per le società pubbliche e per gli enti proprietari, che è utile annotarsi.
Spetterà alle assemblee societarie, anzitutto, adeguare i loro statuti alle previsioni di legge, ad esempio quelle scritte all'articolo 11, comma 9 (limiti alla governance, divieto di buonuscite eccetera) o quelle previste per l'in house all'articolo 16, commi 2 e 3. In particolare, in base al comma 3, lo statuto della società in house deve prevedere che oltre l'80 per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dagli enti soci, e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o benefici di efficienza sul complesso dell'attività principale.
Per le società in controllo pubblico, come prevede l'articolo 26, comma 1, questi adempimenti andranno effettuati entro il 31 dicembre 2016. Per le società miste (articolo 17, comma 1) il termine per l'adeguamento è invece prorogato al 31 dicembre 2017. Le società miste, si ricorda, hanno specifiche previsioni statutarie a cui adeguarsi, e segnatamente quelle previste dallo stesso articolo 17, commi 3 e 4, tra cui, obbligatoria, vi è la necessità di limitare la partecipazione privata alla data di cessazione dell'affidamento o concessione regolata dalla gara a doppio oggetto.
L'articolo 11, comma 8 prevede che le gli amministratori delle società a controllo pubblico non possano essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In base all'articolo 26, comma 11, le società a controllo pubblico devono adeguarsi a questa previsione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e quindi entro marzo 2017. Un termine irragionevole, visto che l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini ordinari, entro il 30 aprile e si metteranno i nuovi amministratori nelle condizioni di approvare un bilancio la cui gestione non compete loro.
Per gli enti decorre invece il termine per un adempimento proprio, ovvero per la redazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, che, in base all'articolo 24, dovrà essere approvato entro il 23 marzo 2017: la ricognizione delle proprie partecipazioni deve individuare quelle che dovranno essere alienate o diventare oggetto delle misure "alternative" indicate dall'articolo 20, commi 1 e 2. Per enti locali, università e autorità portuali, il nuovo provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato.
Questi provvedimenti vanno inviati alla Corte dei Conti, che ne deve verificare il puntuale adempimento. Se non si approva il piano entro il 23 marzo 2017 o se non si effettuano le alienazioni previste entro il 23 marzo 2018 (attenzione, perciò, a quello che si scrive), il socio pubblico non potrà più esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la società è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice civile, e seguendo il procedimento disciplinato dall'articolo 2437-quater, che regola il procedimento di liquidazione delle quote
La razionalizzazione periodica delle partecipazioni (articolo 20), invece, dovrà essere adottata, come prevede l'articolo 26, comma 11, solo a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; questo lascia pensare che il termine di approvazione del piano sia il 31 dicembre 2018 e la sua rendicontazione quella del 31 dicembre 2019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Stefano Pozzoli